



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Margherita Hack



Cotronei Via Laghi Silani 13- KR
kris00200r@istruzione.it
Tel-Fax 0962 44430

Sedi di Cotronei - Petilia Policastro
[Kris00200r@pec.istruzione.it](mailto:kris00200r@pec.istruzione.it)
Codice Meccanografico KRIS00200R

www.iismargheritahackcotronei.edu.it
Cod. Fisc. 91016760794

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Allegato C

Esami Integrativi e di Idoneità

ESAMI INTEGRATIVI/DI IDONEITA' [T. U. D. Lgs. 297/94 art. 192 e 193; O.M. 87/04; D.M. 139/07 su innalzamento obbligo scolastico con antecedente L. 9/99 e L. 144/99, art. 68 relativa all'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età]

PREMESSA

A. Gli Esami di Idoneità sono:

- Esami sostenuti dall'alunno privatista al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima;
- Esami sostenuti da alunni provenienti da altra scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata, purché abbia avuto dalla classe frequentata la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di scrutinio finale [nb. Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati privatisti coloro che cessino di frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo; gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione anche nel mese di settembre, ma prima dell'inizio delle lezioni dell'anno successivo].

B. Gli Esami Integrativi sono:

- Esami sostenuti dagli alunni promossi in sede di scrutinio finale e dai candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliono ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo [gli esami vertono su materie o su parti di programma disciplinare non comprese/i nei programmi del corso di studi di provenienza in un'apposita sezione speciale];
- Esami sostenuti da candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, abilitazione o qualifica;
- Esami sostenuti dagli alunni non promossi in sede di scrutinio finale e dai candidati non dichiarati idonei ad una classe i quali vogliono ottenere il passaggio in una classe di diverso ordine, tipo ed indirizzo corrispondente a quella frequentata con esito negativo [gli esami vertono su materie o su parti di programma disciplinare non comprese/i nei programmi del corso di studi di provenienza in un'apposita sezione speciale.
Il D. Lgs. 297/94 prevede che tali esami integrativi si svolgono in un'unica sessione speciale che deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni.

LE NOVITA' NORMATIVE INTERCORSE DOPO IL T.U. D. Lgs. 297/94

- a) **D.P.R. 275/99** “Regolamento recate norme in materie di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”, art. 4 “Autonomia didattica”, in particolare comma 6 [I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle II.SS. avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'art. 8 e tenuto conto delle necessità di facilitare i passaggi fra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione fra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri fra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.]
- b) **L. 9/99** [Disposizioni urgenti per elevazioni obbligo scolastico] in particolare l'**art. 1, c. 3** [Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione, in coerenza con i principi di autonomia di cui all'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche prevedono iniziative di orientamento al fine di combattere le dispersione, di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più confacenti alla propria responsabilità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore], la L. 144/99, art. 68 [obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età] con il relativo DPR 257/00, Regolamento attuativo [specie art. 6 - 7]. Dal complesso della normativa relativa all'innalzamento dell'obbligo scolastico a 15 anni risulta che gli allievi soggetti all'obbligo, promossi al termine del primo anno e che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono gli esami integrativi di cui all'art. 192 del D. Lgs. 29/94, ma possono essere iscritti a tale classe solo previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi.
- c) **D.M. 139/07**, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione”, in particolare gli art. 1 e 5, nel quale l'obbligo di istruzione è elevato a 10 anni, da effettuarsi anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionali e finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18-simo anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al D. Lgs. 76/05. Appare evidente la necessità di applicare le indicazioni che si riferiscono alla L. 9/99 anche al D.M. 139/07 ed all'innalzamento dell'obbligo di istruzione a 16 anni, accompagnato all'espletamento del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione entro il 18-simo anno di età.
- d) **O.M. 92/07** che agli artt. 6-7-8 prevede la sospensione del giudizio per gli allievi che al termine dell'A.S. presentino una valutazione insufficiente in una o più discipline e l'effettuazione dell'integrazione dello scrutinio finale fra fine agosto ed inizio settembre, il che pone il problema delle modalità di svolgimento degli esami integrativi per gli studenti in sospensione del giudizio, in particolare dopo la pubblicazione degli esiti dell'integrazione dello scrutinio finale.

GESTIONE DEGLI ESAMI INTEGRATIVI DOPO L'INIZIO DELLE LEZIONI A PARTIRE DALL'A.S. 2008/2009

In base ai riferimenti normativi sino a qui riportati e commentati si stabilisce quanto segue:

- a) **STUDENTI ALL'INTERNO DELL'OBLIGO DI ISTRUZIONE (entro il compimento del 16-simo anno di età):**
- **Alunni promossi** in sede di scrutinio finale o candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliono ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo;
 - **Alunni non promossi** in sede di scrutinio finale o candidati non dichiarati idonei ad una classe i quali vogliono ottenere il passaggio in una classe di diverso ordine, tipo ed indirizzo corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

Non sostengono veri e propri esami integrativi di cui all'art. 192 del D. Lgs 297/94, ma possono essere iscritti nella classe richiesta affrontando entro la seconda decade del mese di novembre colloqui orali/prove scritte o pratiche organizzate dal Consiglio di Classe ricevente, diretto ad accertare livelli di saperi essenziali e lacune (la prova verte su materie o su parti di programma disciplinari non compresi nei programmi del corso di studi di provenienza), di cui seguiranno in casi di necessità interventi didattici personalizzati.

b) STUDENTI NON COMPRESI ALL'INTERNO DELL'OBLIGO DI ISTRUZIONE (oltre il 16-simo anno di età)

- **Alunni promossi** in sede di scrutinio finale o candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliono ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo;
- **Alunni non promossi** in sede di scrutinio finale o candidati non dichiarati idonei ad una classe i quali vogliono ottenere il passaggio in una classe di diverso ordine, tipo ed indirizzo corrispondente a quella frequentata con esito negativo

Sostengono gli esami integrativi di cui all'art. 192 del D. Lgs. 297/94, ma possono essere iscritti nella classe richiesta affrontando entro la fine del mese di ottobre prove scritte, orali e pratiche presso il **Consiglio di Classe ricevente**, diretto ad accertarne la preparazione (gli esami vertono su materie o su parti di programma disciplinare non compresi nei programmi del corso di studi di provenienza).

Puntualizzazioni organizzative:

- **La sessione autunnale di prove ed esami integrativi è riservata agli studenti in sospensione di giudizio e che quindi ricevono la valutazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva solo al termine dell'integrazione dello scrutinio finale.**
- **La domanda di passaggio ad una classe di diverso ordine ed indirizzo rispetto a quello frequentato nel precedente anno scolastico deve pervenire entro l'inizio delle lezioni ed in ogni caso non oltre la fine del mese di settembre.**
- **In entrambi i casi sopra citati l'allievo frequenta dall'inizio delle lezioni la classe in cui ha chiesto di essere iscritto;**
- **Nel caso di allievi che si trovano all'interno dell'obbligo di istruzione, essi proseguono anche dopo il colloquio orale e pratico la frequenza nella nuova classe, dai cui docenti saranno valutati alla fine dell'anno scolastico secondo la normativa vigente.**
- **Nel caso di allievi che non si trovano più all'interno dell'obbligo di istruzione, è prevista, dopo l'effettuazione dell'esame integrativo, la non ammissione alla nuova classe, il che comporta l'immediata cessazione della sua frequenza.**